Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 28 gennaio — Numero 23

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 19
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.40 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I - Leggi e Decreti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto Reale, in data 27 corrente, è stato disposto che, durante l'assenza dalla capitale del ministro del tesoro, on. MEDA, la firma degli atti emanati dal Ministero medesimo sia delegata al ministro delle finanze, on. FACTA.

Il numero 20 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alle industrie private, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti Luogotenenziali 30 maggio 1915, numero 834, 25 maggio 1916, n. 612, 17 aprile 1918, numero 559, 2 marzo 1919, n. 391, e 13 marzo 1919, n. 506, con i quali, allo scopo di facilitare la regolare effettuazione dei servizi automobilistici concessi con il sussidio dello Stato, furono adottati provvedimenti integrativi delle norme generali, nonchè gli altri decreti relativi ad aumenti di tariffe sui citati servizi.

Ritenuto che a garantire ora il normale funzionamento delle linee predette è necessario ed urgente compensare gli esercenti delle maggiori spese dipendenti dal rincaro del prezzo del carburante, manifestatosi in questi ultimi tempi;

Visto il titolo III del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le poste, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modifica del decreto Luogotenenziale 17 aprile 1918, n. 559 e seguenti, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a rimborsare agli esercenti le linee automobilistiche in servizio pubblico, già concesse con sussidio dello Stato la maggiore somma che essi avranno pagato per l'acquisto dell'occorrente benzina,

in confronto al prezzo che una volta tanto, nei loro riguardi, viene fissato con il presente decreto in L. 480 a quintale.

Art. 2.

Detto rimborso verrà effettuato in sede di liquidazione del sussidio trimestrale afferente a ciascuna linea, su presentazione delle regolari fatture di acquisto, in base al consumo medio chilometrico accertato dai circoli ferroviari d'ispezione ed alle percorrenze verificatesi per ciascuna linea nel trimestre.

Art. 3.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere della Commissione speciale per i servizi automobilistici creata in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 834, è autorizzato a ridurre, con decisione insindacabile i programmi di esercizio delle linee automobilistiche sovvenzionate, quando risultassero esuberanti ed a sospendere temporaneamente l'effettuazione di quelle altre linee che non rispondessero ad assoluta necessità: in tali casi tanto le riduzioni di programmi di esercizio quanto le sospensioni saranno ai fini della liquidazione del sussidio normale, considerati come dipendenti da causa di forza maggiore, salvo il diritto dell'amministrazione di dichiarare risoluta la concessione dopo un periodo di almeno 6 mesi di completa sospensione del servizio.

Le ditte non potranno in conseguenza dell'eventuale applicazione del presente articolo alienare in tutto od in parte il materiale rotabile prescritto dal disciplinare di concessione, sotto pena di perdere i vantaggi finanziari previsti nel presente decreto.

Art. 4.

Avverso la liquidazione del rimborso della maggiore spesa calcolata dai Circoli ferroviari d'ispezione con le norme di cui all'art. 2 non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

I concessionari che risultassero colpevoli di avere usato la benzina loro assegnata alle condizioni dell'art. 1 per scopi diversi di quelli consentiti dal presente decreto o la cedessero sotto qualunque forma ad altri, incorreranno nella revoca della concessione, con perdita della cauzione, oltre al risarcimento del danno arrecato all'erario e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1921 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA — PASQUALINO VASSALLO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 16 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il Regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il Regio decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Visto il Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1380;

Sentiti i governatori della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dazio sulle spugne da esportare dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, di cui all'art. 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1380, è fissato nel 5 0/0 del loro valore.

Resta abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - DECRETO COMMISSARIALE *che stabilisce i prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso* — *Ministero dell'interno:* Comunicato — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro:* Smarrimenti di ricevute — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente.

IL COMMISSARIO GENERALE per gli approvvigionamenti e i consumi

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49; il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al minuto dello stoccofisso non potranno superare in tutto il Regno i limiti qui appresso stabiliti per le diverse qualità, ivi compreso il dazio comunale e qualunque altra spesa.

Per la derrata venduta allo stato secco, come viene importata dall'estero:

stoccofisso primario, al kg. L. 11;
stoccofisso mercantile, al kg. L. 8.

Per la derrata venduta bagnata (spugnata):

stoccofisso primario, al kg. L. 7;
stoccofisso mercantile, al kg. L. 6.

Lo stoccofisso primario deve essere vero stoccofisso di buona qualità, escluse le altre categorie di pesci similari; il resto sarà considerato come stoccofisso mercantile.

Art. 2.

Restano inalterati i prezzi di vendita al minuto del baccalà e le disposizioni per le infrazioni di cui al precedente decreto in data 1° novembre 1920.

Roma, 25 gennaio 1921.

Il commissario generale
SOLERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con decreto 18 dicembre scorso anno, il prefetto della provincia di Roma ha esteso al comune di Fiano Romano le attribuzioni del commissario del Governo agli alloggi per la città di Roma.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari del registro e delle ipoteche.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Sentinelli Domenico, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 9 novembre 1920.

Caudarella Nicolò, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dall'11 novembre 1920.

Montiglio dott. cav. Ottavio, ricevitore superiore del registro, è stato a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 ottobre 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	192 36	Belgio	202 25
Londra	102 46	Berlino	48 45
Svizzera	425 63	Vienna	8 25
Spagna	—	Praga	36 85
New York	26 78	Pesos oro	21 80
Olanda	9 06	Pesos carta	9 50
Oro	408 22		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 36	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 18	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data della ricevuta

vuta: 16 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bossi Alessandro fu dott. Carlo — Titoli del debito pubblico: Nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 350 — Consolidato 3,50 0[0 ex 3,75 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1892 — Data della ricevuta: 10 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Di Fabio Emma — Titoli del debito pubblico: Nominativi n. 1, al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 200 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3208 — Data della ricevuta 15 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Cavazzi Pio — Titoli del debito pubblico; N. 3 assegni provvisori L. 2,72 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza N. N.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data della ricevuta 19 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Violante Nicola fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: Al portatore n. 4 — L. 155 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 gennaio 1921.

Il Direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 dicembre 1920:

Capitani.

Con R. decreto del 21 novembre 1920:

I sottonotati capitani di amministrazione sono promossi maggiori con le anzianità assolute sottoindicate:

Con anzianità assoluta 25 settembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1918:

Nava Vittorio, distretto Milano.

Con anzianità assoluta 31 gennaio 1919
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Monguidi Angelo, distretto Palermo.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 12 dicembre 1920:

Castagnola cav. Giovanni, maggiore generale, promosso tenente generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza degli assegni dal 1° luglio susseguente.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti.

Con R. decreto del 13 gennaio 1921:

Pollano Francesco, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma di fanteria e nel grado di tenente nell'arma stessa, è portata rispettivamente dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915 e dal 27 ottobre al 17 giugno 1916.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 13 gennaio 1921:

Asaltra cav. Antonino, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, dal 2 novembre 1920.

Ficalbi cav. Gino, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 ottobre 1920, nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Capitani.

Con R. decreto dell'8 agosto 1920:

Romualdi Aldo, capitano, eliminato dai ruoli dal 18 ottobre 1920.

Con R. decreto del 13 gennaio 1921:

Ricci Ettore, capitano, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nel grado di tenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale, è portata rispettivamente dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915, dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916 e dal 16 marzo 1918 al 31 ottobre 1917.

Alessi Manlio, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 6 giugno 1918 al 31 ottobre 1917.

Vannini Enrico, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 19 giugno 1917 al 21 settembre 1915.

Milazzo Giorgio, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 13 dicembre al 1° aprile 1917.

Rispoli Andrea, capitano, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 31 ottobre al 1° aprile 1917.

Rispoli Andrea, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917 nella parte che si riferisce alla rettifica di anzianità nel grado di tenente del suindicato ufficiale.

Missiroli Goffredo, tenente, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 24 settembre al 12 aprile 1916.

Savasi Carlo, tenente, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 9 settembre al 1° luglio 1917.

Bernardini Vittorio, tenente, l'anzianità di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata rispettivamente dal 1° gennaio 1917 al 1° novembre 191[illegible] e dal 1° ottobre 1917 al 1° agosto 1916.

Gastaldi Francesco, tenente, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916, con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 13 gennaio 1921:

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale dei suindicati tenenti in servizio attivo permanente è portata rispettivamente dal 27 gennaio 1916 al 23 settembre 1915 e dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916 con riserva di anzianità relativa:

Gallo Amedeo — Lorenzotti Giuseppe — Bezzi Pietro — Ottalevi Mario — Vigevani Pietro — De Filippi Camillo — Marchesi Oreste — Nurra Giovanni — Terzago Umberto.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*